

**- STATUTO DELLA "FONDAZIONE EREDITÀ MARCO -
--- RONCIONI – BIBLIOTECA RONCIONIANA" (1998) ---**

Art. 1. Con Testamento del 30 Agosto 1676 - conservato all'Archivio di Stato di Firenze Prot. Notaio Domenico di Fausto Novellucci prot. n° 19851 int. 10 - Marco Roncioni, nobile pratese, dispose un legato a favore della costituzione di una pubblica Biblioteca.

La Fondazione, Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, ha personalità giuridica, per antico possesso di stato, e assume la denominazione di **"FONDAZIONE EREDITÀ MARCO RONCIONI – BIBLIOTECA RONCIONIANA ETS"**.

La Fondazione ha sede in Prato, Piazza San Francesco n° 27.

Art. 2. La Fondazione, che non ha fine di lucro, ha per scopo di promuovere e favorire la "lettura ed il pubblico studio d'ogni sorte d'arte, lettere, scienza e professione", ed ispira la propria attività alla sua tradizionale vocazione culturale, umanistica e cristiana.

La Fondazione intende valorizzare in modo preminente i suoi importanti beni librari e archivistici, acquisendone dei nuovi, con particolare riferimento alla storia patria e della Toscana, renderli disponibili per studi specialistici e per la loro pubblicazione; illustrarne al pubblico il contenuto; promuovere su di essi incontri e conferenze.

La Fondazione si propone altresì di promuovere attività culturali collegate, direttamente e indirettamente, a Prato e alla Toscana, alla sua storia e alle sue tradizioni.

Collabora con amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

Art. 3 La Fondazione in particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, mobile ed immobile, della Fondazione;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Fondazione può svolgere anche attività diverse, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 117/2017, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4. La Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di pubblica utilità e non potrà svolgere attività non connesse o finalizzate allo scopo sociale.

Art. 5. Il patrimonio di dotazione della Fondazione è attualmente costituito da:
1) Palazzo Roncioni, sede storica della Biblioteca Roncioniana, posto in Prato, Piazza S. Francesco n. 27.

2) Valori numerari risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2024 e depositato agli atti della Fondazione. -----

3) Universalità di mobili costituita dai beni librari, archivistici, artistici e di altro genere, come da inventario depositato agli atti della Fondazione. -----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio, con contributi pubblici e con eventuali lasciti e donazioni o elargizioni e con ogni altro provento non destinato ad aumento del patrimonio. La Fondazione può sempre svolgere attività di raccolta fondi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7, D. Lgs. 117/2017. -----

Art. 6. La Fondazione è retta dal Consiglio dei Seniori composto da sette membri, di cui uno scelto preferibilmente fra i membri del Clero Pratese, che durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per perpetuare l'intendimento del Fondatore i membri del Consiglio dei Seniori nominano i Seniori in sostituzione di quelli deceduti, dimessi o decaduti alla fine del triennio. -----

I Seniori dovranno essere scelti fra quelle persone, di norma cittadini pratesi, che si siano distinte per interessi e meriti culturali e che condividano la tradizionale vocazione della Fondazione. -----

Art. 7. Il Consiglio dei Seniori elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Art. 8. Al Consiglio dei Seniori spetta: -----

a) di procedere alla cooptazione dei componenti il Consiglio nei casi previsti dall'art. 6; -----

b) di nominare i membri del Comitato Esecutivo; -----

c) di eleggere il Bibliotecario; -----

d) di deliberare eventuali modifiche dello statuto; -----

e) di approvare annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nelle forme previste dalla legge; -----

f) di nominare l'organo di controllo, ove previsto dalla legislazione sul Terzo Settore; -----

g) di nominare uno o più liquidatori, fissandone i poteri, in caso di scioglimento della Fondazione; -----

h) di deliberare sugli argomenti che gli siano sottoposti dal Presidente e dal Comitato Esecutivo. -----

Art. 9. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede e da due Seniori; è investito di tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione. -----

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni volta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno due membri. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. --

Art. 10. Il Consiglio dei Seniori nomina il Bibliotecario della Biblioteca Roncioniana che dura in carica tre anni e può essere confermato. -----

Il Bibliotecario, di norma, sarà scelto fra il Clero pratese, preferibilmente tra i membri del Capitolo della Cattedrale d'intesa col Vescovo, il quale, occorrendo, potrà comunque indicare altra persona idonea anche al di fuori di questo ambito. -----

Il Bibliotecario avrà cura e vigilerà sul buon andamento della Biblioteca con l'obbligo di renderne conto con la presentazione dell'inventario e della relazione annuale. -----

D'intesa col Consiglio dei Seniori il Bibliotecario potrà delegare a un vice-Bibliotecario tutte quelle funzioni e compiti esecutivi che egli riterrà utili per il miglior funzionamento della Biblioteca. Il vice-Bibliotecario risponderà al Consiglio in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o di incarico professionale. -----

Il Bibliotecario partecipa, di norma, alle adunanze del Consiglio dei Seniori e del Comitato esecutivo, svolgendo le funzioni di Segretario. -----

Art. 11. Il Presidente - o in sua vece il Vicepresidente - ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente e in sua assenza o per sua delegazione il Vicepresidente: -----

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato Esecutivo proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; -----

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; -----

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; -----

- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria; -----

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo; -----

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato Esecutivo. -----

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente ha carattere generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Art. 12. Il Consiglio dei Seniori si riunisce di norma in seduta ordinaria tre volte all'anno, di regola nei mesi di Febbraio, Giugno e Novembre. Può anche riunirsi straordinariamente ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri. La convocazione, con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della data di celebrazione, deve portare l'indicazione degli argomenti da trattare. -----

Art. 13. Le adunanze del Consiglio dei Seniori e del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità decide il voto del Presidente. -----

Art. 14. I verbali delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. -----

Art. 15. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente, di membro del Consiglio dei Seniori e del Comitato Esecutivo sono gratuite. Al Bibliotecario sarà riconosciuta una speciale indennità annuale, da indicarsi al momento della nomina, che sia compatibile con le risorse finanziarie della Fondazione. -----

Art. 16. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Art. 17. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio dei Seniori curerà la formazione del bilancio consuntivo annuale, nelle forme previste dalla legge, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché del bilancio preventivo per l'anno successivo, dei relativi allegati e provvederà entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio alla sua approvazione, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14, D. Lgs. 117/2017. -----

Art. 18. Nella eventualità che si rendesse necessaria nel tempo una riforma dello Statuto, le modifiche saranno approvate d'intesa col Vescovo di Prato. In tale eventualità, il Consiglio dei Seniori delibererà con la maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti in carica. -----

Art. 19. Conformemente alla tradizione dell'Ente e alla volontà del testatore Marco Rondoni, è richiesto al Vescovo di Prato di voler benevolmente mantenere la sua protezione sulla Fondazione, vigilando su di essa, sostenendola all'occorrenza per fatti e situazioni straordinarie di necessità. Al Vescovo di Prato si ricorrerà altresì, come ad arbitro e conciliatore, in caso di controversie tra i Seniori sull'interpretazione dello Statuto che possano compromettere il funzionamento dell'Ente. -----

Art. 20. In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione e di sua conseguente messa in liquidazione, i beni residui saranno devoluti, assecondando la volontà del Fondatore, all'Istituto per l'Educazione e l'Assistenza Morale della Gioventù, Ente ecclesiastico con personalità giuridica nell'ordinamento italiano, con sede in Prato, Piazza Duomo, n. 48 e, per il caso che tale Ente non voglia o non possa accettare (anche per eventuale carenza dei requisiti di legge), ad un altro ente del Terzo Settore indicato dal Vescovo di Prato, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Art. 21. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita della stessa. -----
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Art. 22. È istituito, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Codice del Terzo Settore, un organo di controllo. L'organo di controllo è monocratico. -----

Il titolare è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali ed è nominato dal Consiglio dei Seniori. Rimane in carica per tre esercizi. -----

La carica è incompatibile con qualsiasi altra all'interno della Fondazione. ----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'organo di controllo esercita, inoltre, la revisione legale dei conti, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo verifica il rispetto dello statuto da parte degli organi della Fondazione. Può essere investito dagli organi di questioni riguardanti l'applicazione dello statuto nei rapporti fra gli organi della Fondazione. Può intervenire rilasciando osservazioni ed indicazioni agli organi della Fondazione in merito ad aspetti interpretativi o applicativi dello statuto e di altre fonti interne. -----

L'organo di controllo redige una relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. Tale relazione è presentata anche al Vescovo di Prato. -----

L'organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio della Fondazione. -----

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Qualora siano costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio dei Seniori, nomina, in aggiunta all'Organo di controllo, un revisore dei conti ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del Codice del Terzo Settore, che rimane in carica per tre esercizi. -----

Art. 23. La Fondazione deve tenere: -----

- a) il registro dei volontari, ove presenti; -----
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio dei Seniori; -----
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo; -----
- d) tutti gli altri libri eventualmente previsti dalla legge. -----

NORMA TRANSITORIA -----

Art. 24. La Fondazione si iscrive nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del CTS. -----

28.2. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

La Fondazione è soggetta alla disciplina del D. Lgs. 117/2017 e, per quanto occorrer possa, al Codice Civile. -----

[Signature]

[Signature]

